



ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 15716/10

Deliberazione n. 38

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2010

VERBALE N. 34

Seduta Pubblica del 22/23 dicembre 2010

Presidenza: POMARICI

L'anno duemiladieci, il giorno di mercoledì ventidue del mese di dicembre, alle ore 16,25, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 21 dicembre, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,55 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 22 Consiglieri:

Azuni Maria Gemma, Berruti Maurizio, Cantiani Roberto, Cassone Ugo, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, Guidi Federico, Masino Giorgio Stefano, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Pomarici Marco, Rocca Federico, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Smedile Francesco e Visconti Marco.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Bianconi Patrizio, Casciani Gilberto, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, Ferrari Alfredo, Fioretti Pierluigi, Gramazio Luca, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Parsi Massimiliano, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Stampete Antonio, Storace Francesco, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Valeriani Massimiliano, Vannini Scatoli Alessandro, Vigna Salvatore e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Casciani, Parsi e Storace hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Cutrufo Mauro e gli Assessori De Lillo Fabio e Leo Maurizio.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 144^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

144^a Proposta (Dec. G.C. del 24 novembre 2010 n. 107)

Approvazione del Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale.

Premesso che il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", all'articolo 14, comma 16, dispone che in ragione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Comune di Roma concorda con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

Che a tal fine, sulla base di quanto stabilito dal su citato articolo 14, comma 16, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'Economia e delle Finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria;

Che nel rispetto delle modalità disposte dal su menzionato Decreto Legge n. 78 del 2010, per garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma può adottare apposite misure, tra le quali quella individuata dal comma 16, lettera e), del citato articolo 14, che prevede l'introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10,00 Euro per notte di soggiorno;

Che, pertanto, sulla base delle misure individuate dalle disposizioni sopra menzionate, valutata la necessità di procedere alla istituzione del contributo previsto dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del Decreto Legge n. 78 del 2010, il Comune di Roma, con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 luglio 2010, n. 67, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città;

Che in base a quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 2010, tale contributo è dovuto da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città secondo criteri di proporzionalità in relazione alla tipologia ed alla classificazione delle strutture stesse;

Che, tenuto conto dei dati disponibili sui flussi turistici rilevati per gli anni pregressi, è stato stimato un introito pari ad Euro 78.000.000,00 circa, quale risultato dell'applicazione del contributo ai pernottamenti rilevati a consuntivo per l'anno 2009

su ciascuna delle strutture ricettive romane, ipotizzando altresì un flusso per l'anno 2010 pari a circa 10 milioni di arrivi con una permanenza media di 2,4 giorni;

Che in base a quanto previsto dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate, anche tributarie, il Comune disciplina il contributo di soggiorno attraverso l'approvazione di un apposito Regolamento;

Visto l'articolo 24 della legge delega 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il Decreto Legislativo 17 settembre 2010, n. 156;

Visto l'articolo 14, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 29 luglio 2010, n. 67;

Considerato che in data 22 novembre 2010 il Dirigente della U.O. Programmazione e Regolamentazione Generale delle Entrate ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: V. Napoli";

Preso atto che, in data 22 novembre 2010 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettere h) ed i), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 621 del 29 ottobre 2002, e successive modificazioni, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: D. D'Eramo;

Considerato che in data 24 novembre 2010 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

p. Il Ragioniere Generale

F.to: C.A. Pagliarulo";

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 26 novembre 2010, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che dai Municipi I, II, III, IV, V, VII, XI, XII, XVIII e XX non è pervenuto alcun parere;

Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi I, VIII, X e XVII hanno espresso parere contrario;

Che i Consigli dei Municipi IX, XIII e XIX hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio IX:

aggiungere un articolo per l'utilizzo dei fondi provenienti dal contributo di soggiorno che così reciti: "I fondi provenienti dal contributo di soggiorno saranno investiti per migliorare i servizi del Comune di Roma concernenti il turismo, creare opportunità di lavoro nell'ambito del settore turistico e per i restauri dei monumenti più degradati".

Municipio XIII:

1. dal contributo siano esclusi i Diversamente Abili, le persone che si recano nella Capitale per partecipare a concorsi (lavoro, ammissioni universitarie o altre prove selettive), o a visite mediche (esteso anche ad un accompagnatore), previa esibizione di documentazione probante al gestore della struttura ricettiva;
2. gli introiti derivanti da tale contributo maturati nel XIII Municipio siano destinati in via prioritaria ai seguenti settori: rilancio del territorio del XIII Municipio;
3. il contributo sia portato all'1% in caso di strutture (suite, mini suite, ecc.) il cui costo di soggiorno giornaliero superi i 1.000 (Mille) Euro."

Municipio XIX:

1. art. 3 aggiungere il comma 2) "Alunni e ragazzi delle scuole, fino alle Medie Superiori che si recano in gite scolastiche e culturali";
2. art. 4, comma 1, sostituire "pari ad Euro 3,00 al giorno per persona per soggiorni effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle" con "pari ad Euro 5,00 al giorno per persona per soggiorni effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle";
3. art. 6 aggiungere il comma Ibis "quota parte, pari ad Euro 1,00 della tassa di soggiorno versata a Roma Capitale è destinata al Municipio dove risultano situate le strutture alberghiere";

Che i Consigli dei Municipi VI, XV e XVI hanno espresso parere contrario con le seguenti osservazioni e/o richieste:

Municipio VI:

1. poiché i turisti utilizzano risorse della Città quali il trasporto, la nettezza urbana, strutture turistiche ed altro, la finalizzazione degli oneri derivanti dal contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della Città dovrebbe essere destinata al miglioramento dello sviluppo turistico, dei servizi di nettezza urbana e del trasporto pubblico locale. L'utilizzo di tali oneri per garantire l'equilibrio della gestione ordinaria ci pare troppo generico;
2. le tariffe applicate nel regolamento appaiono fortemente sperequate. Si propone, per una maggiore equità di imposta un canone pari a:
 - a. Campeggi Euro 0,50 a persona per notte max 10 giorni;
 - b. Agriturismi Euro 0,50 a persona per notte max 10 giorni;
 - c. B&B Euro 0,50 a persona per notte max 10 giorni;
 - d. Affittacamere Euro 0,50 a persona per notte max 10 giorni;
 - e. Case vacanza Euro 1,00 a persona per notte max 10 giorni;
 - f. Case per ferie Euro 1,00 a persona per notte max 10 giorni;
 - g. Alberghi 1, 2, 3 stelle Euro 2,00 a persona per notte max 10 giorni;
 - h. Alberghi 4,5 stelle Euro 3,00 a persona per notte max 10 giorni;
3. per gli Open Bus e i bus della O.R.P. si chiede l'applicazione di un contributo di 1,50 Euro per passeggero."

Municipio XV:

1. la proposta di Regolamento risulta carente ed inadeguata rispetto all'obiettivo di circoscrivere ai soggiorni derivanti precipuamente da motivazioni turistiche, religiose, culturali e congressuali la platea dei soggetti passivi;
2. la proposta di Regolamento risulta carente ed inadeguata rispetto alla necessità di una maggiore progressione del contributo in rapporto all'intrinseca capacità contributiva dei soggetti passivi.

Municipio XVI:

1. mancato inserimento delle strutture religiose nell'elenco all'art. 1 del Regolamento;
2. l'esenzione prevista all'art. 3 del Regolamento per gli ostelli della gioventù non è prevista anche per i campeggi;
3. mancata proporzionalità della misura del contributo di soggiorno prevista nell'art. 4 del Regolamento;
4. gli oneri di esazione del contributo di soggiorno risultano totalmente a carico degli esercenti;
5. l'introduzione già dal 1° gennaio 2011 del contributo di soggiorno avrà un impatto negativo sulle scelte dei tour operator internazionali che fissano i prezzi dei loro cataloghi con 12-18 mesi di anticipo;
6. mancata esenzione per i portatori di handicap;
7. introduzione di agevolazioni per studenti;
8. introduzione di agevolazioni per persone minori di anni 18;
9. destinare parte delle entrate alla manutenzione dei siti archeologici del Comune di Roma.”;

Che la Giunta Comunale nella seduta del 17 dicembre 2010, in merito alle osservazioni dei Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio IX:

l'osservazione non viene accolta in quanto il contributo di soggiorno è stato introdotto nella città di Roma Capitale con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 2010 nel rispetto delle disposizioni discendenti dal Decreto Legge n. 78 del 2010, successivamente convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, che all'articolo 14, comma 16, attribuisce al Comune tale facoltà, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, per il reperimento delle risorse necessarie a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, così definendo una generale destinazione di tali risorse alla alimentazione della fiscalità generale locale.

Lo stesso Decreto Legge su citato subordina l'accesso al fondo di 300 milioni di Euro, costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a decorrere dall'anno 2011 per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune, alla verifica positiva da parte dello stesso Ministero dell'Economia sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle misure occorrenti a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria del Comune.

Inoltre, con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 2010, è stato già disposto di destinare una percentuale degli introiti ottenuti dal contributo di soggiorno, almeno pari al 5%, per la promozione della città di Roma.

Municipio XIII:

1. l'osservazione non viene accolta in quanto la proposta di esenzione dal pagamento del contributo di soggiorno a favore delle categorie su indicate non è supportata da una idonea stima dell'impatto derivante in termini di variazione di gettito, né dalla necessaria proposta di rimodulazione del gettito atta a garantire il reperimento delle somme previste, destinate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria di Roma Capitale, ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 78 del 2010, come convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010;
2. l'osservazione non viene accolta in quanto, ai sensi delle disposizioni recate dal citato Decreto Legge n. 78 del 2010, le risorse reperite mediante il contributo di soggiorno sono finalizzate complessivamente a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria dell'Amministrazione e, pertanto, concorrono alla alimentazione della fiscalità generale locale, senza distinzione a livello di decentramento municipale;
3. l'osservazione non viene accolta in quanto l'articolo 14, comma 16, lettera e), del citato Decreto Legge n. 78 del 2010 introduce un limite alla definizione del contributo di soggiorno da parte del Comune nella misura massima di 10,00 Euro per notte di soggiorno. Pertanto, la misura su proposta risulterebbe.

Municipio XIX:

1. la richiesta non viene accolta in quanto la proposta di esenzione dal pagamento del contributo di soggiorno a favore delle categorie su indicate non è supportata da una idonea stima dell'impatto derivante in termini di variazione di gettito, né dalla necessaria proposta di rimodulazione del gettito atta a garantire il reperimento delle somme previste, destinate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria di Roma Capitale, ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 78 del 2010, come convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010;
2. la richiesta non viene accolta in quanto la proposta contrasta con le disposizioni adottate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 2010 avente ad oggetto l'introduzione del contributo di soggiorno che prevedono l'applicazione di un contributo giornaliero pari a 3,00 Euro per gli alberghi a 4 e 5 stelle;
3. la richiesta non viene accolta in quanto, ai sensi delle disposizioni recate dal citato Decreto Legge n. 78 del 2010, le risorse reperite mediante il contributo di soggiorno sono finalizzate complessivamente a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria dell'Amministrazione e, pertanto, concorrono alla alimentazione della fiscalità generale locale, senza distinzione a livello di decentramento municipale.

Municipio VI:

1. l'osservazione non viene accolta in quanto, ai sensi delle disposizioni recate dal citato Decreto Legge n. 78 del 2010, le risorse reperite mediante il contributo di soggiorno sono finalizzate complessivamente a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria dell'Amministrazione e, pertanto, concorrendo alla alimentazione della fiscalità generale locale contribuiscono anche alla copertura delle esigenze di finanziamento dei servizi pubblici locali;
2. la richiesta non viene accolta in quanto si eccepisce che la proposta di rimodulazione del contributo di soggiorno, in relazione alle diverse categorie di strutture ricettive,

- non è supportata da una idonea stima dell'impatto derivante in termini di variazione di gettito atta a garantire il reperimento delle risorse complessivamente previste;
3. la richiesta non viene accolta in quanto la proposta formulata è estranea all'argomento della deliberazione di cui si tratta avente, invece, ad oggetto la disciplina delle modalità di applicazione e riscossione del solo contributo di soggiorno e non anche dell'applicazione dei contributi sui rimanenti servizi turistici quali quelli operati dagli Open Bus.

Municipio XV:

le osservazioni di cui ai punti 1. e 2. non vengono accolte in quanto il contributo di soggiorno è stato introdotto nella città di Roma Capitale con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 2010 in conformità alle disposizioni del Decreto Legge n. 78 del 2010, come convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, che all'articolo 14, comma 16, prevede l'applicazione di un contributo "a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10,00 Euro per notte di soggiorno" e rientra nell'ambito delle misure che il Comune di Roma può adottare, ai sensi del citato articolo 14, comma 16, per garantire l'equilibrio economico-finanziario della propria gestione ordinaria.

Municipio XVI:

1. l'osservazione non viene accolta in quanto le strutture ricettive di cui all'articolo 1 della proposta in oggetto, relativo alla definizione del presupposto del contributo di soggiorno, rappresentano le fattispecie di strutture ricettive esistenti sul territorio come disciplinate dalla normativa vigente, nazionale e regionale, a prescindere dalla forma giuridica prescelta per la gestione delle stesse;
2. 6., 7. e 8. le osservazioni non vengono accolte in quanto le proposte di esenzione o agevolazione dal contributo di soggiorno per specifiche categorie di strutture ricettive o di soggetti passivi non è supportata da una idonea stima dell'impatto derivante in termini di variazione di gettito atta a garantire il reperimento delle risorse complessivamente previste;
3. l'osservazione non viene accolta in quanto non è accompagnata da una concreta proposta di rimodulazione del contributo di soggiorno, in relazione alle diverse categorie di strutture ricettive, supportata dalla necessaria stima dell'impatto in termini di variazione di gettito atta a dimostrare comunque il reperimento delle risorse complessivamente previste;
4. e 5. le osservazioni non vengono accolte in quanto sono in corso di predisposizione le modifiche organizzative necessarie a garantire il minor impatto possibile sui gestori delle strutture ricettive in relazione alle responsabilità di riscossione del contributo di soggiorno e sui tour operator in relazione alla gestione dei flussi turistici verso la città di Roma Capitale;
9. l'osservazione non viene accolta in quanto, ai sensi delle disposizioni recate dal Decreto Legge n. 78 del 2010, le risorse reperite mediante il contributo di soggiorno sono finalizzate complessivamente a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria dell'Amministrazione e, pertanto, concorrono alla alimentazione della fiscalità generale locale, senza distinzione a livello di decentramento municipale;

Atteso che le Commissioni Consiliari Permanenti I e XII, nella seduta congiunta del 14 dicembre 2010, hanno espresso parere favorevole a maggioranza;

Visto il parere del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa di:

- approvare il Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Allegato A**Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale****Articolo 1****Presupposto del contributo**

1. Presupposto del contributo è il pernottamento in strutture ricettive all'aria aperta – campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi situati nel territorio di Roma Capitale.

Articolo 2**Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo del contributo è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe di Roma Capitale.

Articolo 3**Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento del contributo di soggiorno:
 - a) minori entro il decimo anno di età;
 - b) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù.
2. Sono esenti dal pagamento del contributo di soggiorno i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente".
3. Sono altresì esenti dal pagamento del contributo di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.

Articolo 4**Misura del contributo**

1. Il contributo di soggiorno è pari a euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi a 1, 2 e 3 stelle. Il contributo di soggiorno è pari a euro 3,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle. Il contributo è applicato fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
2. Il contributo di soggiorno è pari ad euro 1,00 al giorno per persona, per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea ed è applicato fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.

Articolo 5**Obblighi di comunicazione**

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Dipartimento risorse economiche di Roma Capitale, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.

Articolo 6 Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono il contributo al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento a Roma Capitale.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di contributo di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare: a) su apposito conto corrente postale intestato a Roma Capitale; b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale di Roma Capitale; c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro; d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;

Articolo 7 Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sul contributo di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può: a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 8 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 9 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Articolo 10 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento del contributo di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto da Roma Capitale, da

- presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento.
3. Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 11
Contenzioso

1. Le controversie concernenti il contributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 12
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni sui termini e sulle modalità di comunicazione e versamento del contributo di soggiorno di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, si considerano regolarmente assolti gli obblighi di comunicazione e versamento effettuati entro il 30 luglio 2011.
3. È costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento del contributo.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 21 voti favorevoli, 4 contrari e l'astensione del Consigliere Onorato.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Angelini, Aurigemma, Berruti, Bianconi, Cassone, Ciardi, Cochi, De Luca A., De Priamo, Di Cosimo, Fioretti, Gazzellone, Gramazio, Guidi, Marroni, Masino, Mollicone, Onorato, Orsi, Pomarici, Quarzo, Smedile, Stampete, Torre, Tredicine e Vannini Scatoli.

La presente deliberazione assume il n. 38.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. POMARICI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta
del **22/23 dicembre 2010**.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....